

DELIBERA CONTRIBUTIVA ANNO 2026

L'Assemblea Generale degli associati di Confindustria Romagna:

- visti i contenuti delle delibere contributive assunte negli anni precedenti;
- vista la raccomandazione formulata dal Consiglio Generale di prevedere condizioni atte a favorire il doppio inquadramento di imprese romagnole già aderenti ad altre componenti del Sistema Confindustria;

DELIBERA

1. che la contribuzione 2026 delle imprese associate sia calcolata sulla base dei parametri definiti nella delibera assembleare del 23 novembre 2021 e più precisamente, il contributo viene ricavato dalla somma dei due seguenti addendi determinati come segue:

- quota per addetto a scaglioni:
 - da 0 a 25 addetti: € 90
 - da 26 a 50 addetti: € 80
 - da 51 a 100 addetti: € 70
 - da 101 a 250 addetti: € 55
 - da 251 a 500 addetti: € 40
 - oltre 500 addetti: € 25
- quota percentuale sul totale del valore della produzione a scaglioni:
 - da 0 a € 3 M: 0,05%
 - da € 3 M a € 8 M: 0,035%
 - da € 8 M a € 20 M: 0,025%
 - da € 20 M a € 35 M: 0,015%
 - oltre € 35 M: 0,005%
- inoltre per le imprese associate che presentano codici ATECO sotto elencati, il totale del valore della produzione da considerare per il calcolo del contributo, viene ricavato applicando i valori riportati nella seguente tabella:

Codice ATECO	Fascia valore della produzione pro-capite	Valore pro-capite applicato
45/46/47	da 300k a 1.000k	300k
46	da 1.000k a 5.000k	400k
46	da 5.000k a 10.000k	500k
46	oltre 10.000k	750k
79 (agenzie di viaggio)	come trasporti e spedizioni	
49-52 (trasporti e spedizioni)	fino a 3.000k	300k
49-52 (trasporti e spedizioni)	oltre 3.000k	400k
64 (intermediazione monetaria)		max 100k
35 (commercio gas ed energia)		1.000k
manifatturiere	da 500k a 1.000k	500k
manifatturiere	da 1.000 a 5.000k	600k
manifatturiere	da 5.000k a 10.000k	750k

2. che per tutte le imprese associate, tranne alla tipologia "aggregate", sull'importo risultante dal calcolo effettuato con le condizioni del punto 1. superiore al minimo contributivo, sia praticata una riduzione del 2,5% assicurando in ogni caso il rispetto del minimo contributivo di 1250€;

3. che a tutte le imprese, tranne alla tipologia “aggregate” e sempre e solo nel rispetto del minimale, vengono poi riconosciute riduzioni premiali della contribuzione in ragione dell’utilizzo dei servizi, acquistati nel corso del 2025, proposti dalle società di sistema (Assoservizi Romagna Srl, Assoform Romagna Scarl, Il Sestante Romagna Srl), secondo il seguente schema:

- riduzione del contributo per le imprese che acquistano servizi per almeno € 5.000 di fatturato secondo la seguente tabella:

5.000/15.000	3%
15.001/30.000	4%
30.001/50.000	4,50%
50.001/100.000	5%
1% ogni 100k in più	

- riduzione di un ulteriore 1% del contributo calcolato per le imprese che abbiano acquistato almeno 5 servizi (con un 1% in più per ogni servizio acquistato oltre i 5).

4. che per le imprese non ancora a regime rispetto ai contributi come sopra calcolati, sino a diversa deliberazione, valgano le seguenti prescrizioni:

- 4.1 le imprese che vedono i loro contributi ridursi, vanno a regime nell’arco di un biennio;
- 4.2 le imprese che vedono i loro contributi aumentare o diminuire entro il 10% rispetto al contributo calcolato per il 2025, vanno a regime nell’anno;
- 4.3 le imprese che vedono i loro contributi aumentare dall’11% al 50% rispetto al contributo 2025, vanno a regime nell’arco di un triennio;
- 4.4 le imprese che vedono i loro contributi aumentare tra il 51% e il 100% rispetto al contributo 2025, vanno a regime nell’arco di un quinquennio;
- 4.5 le imprese che vedono i loro contributi aumentare oltre il raddoppio rispetto al contributo 2025, vanno a regime nell’arco di un decennio, con aumento annuo di 1/10 della differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente versato.

5. L’Assemblea dà mandato al Presidente per definire accordi con Associazioni di categoria aderenti a Confindustria per favorire il doppio inquadramento; dà inoltre mandato al Presidente per derogare in via temporanea ai criteri di calcolo dei contributi al fine di promuovere l’adesione di determinate categorie di imprese

6. Vengono stabiliti inoltre i seguenti contenuti:

- **contributo minimo e massimo:**
viene confermato per tutte le imprese il contributo minimo in € 1.250 mentre il contributo massimo viene stabilito in € 50.000;
- **il contributo associativo degli associati aggregati viene determinato come di seguito:**
 - € 10.000 per gli associati con un patrimonio netto superiore a 20 milioni di Euro
 - € 3.000 per gli associati con un patrimonio netto superiore a 10 milioni di Euro
 - € 1.500 per gli associati con un patrimonio netto uguale o inferiore a 10 milioni di Euro;
- **imprese appartenenti a gruppi aziendali:**
per gruppo aziendale si intende un insieme di due o più aziende associate che siano riconducibili, anche attraverso una catena di partecipazioni, al controllo di un medesimo soggetto economico.

Con controllo si intende, a questi fini, la partecipazione maggioritaria (50%+1 delle azioni o quote) nel capitale di un'impresa (controllo diretto) o di imprese a loro volta controllate da quella/e controllata/e direttamente (controllo indiretto). In questo caso le imprese associate partecipanti al gruppo vengono considerate come un'unica impresa, laddove ciò comporti un minor costo rispetto al calcolo azienda per azienda: così determinato il totale di gruppo, tutte le imprese del gruppo dovranno rispettare comunque il contributo minimo. Nel caso quindi di adeguamento al minimo di un contributo aziendale che risultasse inferiore secondo il meccanismo di calcolo sopra descritto, la differenza attribuita per il suddetto adeguamento verrà scalata e ripartita proporzionalmente a beneficio delle altre imprese del gruppo, salvo diversa indicazione della capogruppo;

➤ *neo-associate – vincolo associativo pluriennale:*

nel caso di adesione in corso d'anno, il contributo sarà computato in dodicesimi rispetto al totale annuo, a partire dal mese successivo a quello in cui la domanda di adesione è stata accolta. Le imprese neo-associate in cui la contribuzione dovuta a regime non superi i € 10.000, che si impegnano a rimanere associate per un periodo minimo di tre anni avranno diritto ad una riduzione del 50% sul contributo dovuto per il primo anno e del 25% su quello dovuto per il secondo anno. Nel caso in cui l'adesione avvenga nel secondo semestre dell'anno, la riduzione del 50% verrà applicata sia per il primo che per il secondo anno di adesione mentre il terzo anno verrà applicata una riduzione del 25%, a fronte di un vincolo associativo per un periodo minimo di 4 anni.

Nel caso in cui la contribuzione dovuta a regime superi i € 10.000, il periodo per arrivare a regime è stabilito in 5 anni con la seguente progressione: primo anno riduzione dell'80% del dovuto, secondo anno riduzione del 60% del dovuto; terzo anno riduzione del 40% del dovuto; quarto anno riduzione del 20% del dovuto e quinto a regime.

Tali benefici decadono in caso di mancato rispetto dell'impegno, con diritto dell'Associazione al recupero della riduzione concessa;

➤ *riduzione per vincolo associativo pluriennale:*

ferma restando la durata annuale del rapporto associativo dopo il primo biennio, l'azienda potrà impegnarsi a rimanere associata per un periodo di due o tre anni, beneficiando in questo caso, a fronte del pagamento anticipato del contributo, di una riduzione del 6% nel caso di adesione biennale e del 10% nel caso di adesione triennale. Tale opzione non prevede conguagli in caso di variazione dei parametri sui quali è stato conteggiato il contributo.

Tali benefici decadono in caso di mancato rispetto dell'impegno, con diritto dell'Associazione al recupero della riduzione concessa;

➤ *riduzione per crisi aziendale:*

l'associato può richiedere una riduzione del contributo motivata da documentata grave crisi aziendale fino ad un massimo del 50%. Gli indicatori di crisi sono individuati nel ricorso alla cassa integrazione, nella diminuzione del valore della produzione e nella diminuzione del risultato d'esercizio. L'assenza anche di uno solo di questi requisiti esclude la possibilità di riduzione del contributo.

La richiesta di riduzione deve pervenire entro il termine ultimo individuato per il pagamento del contributo associativo;

➤ *riduzione per attività stagionale:*

il contributo dell'impresa associata con attività stagionale viene riparametrato sui mesi di effettiva apertura dell'attività come risultante da documentazione ufficiale o, in assenza, da autocertificazione dell'associato;

➤ *adesione conoscitiva: semplice e rafforzata:*

Adesione conoscitiva "semplice": gratuita, dedicata alle imprese con conteggio quota associativa annua a regime di minimo 5.000€. La durata di tale formula può arrivare ad un massimo di 6 mesi.

Adesione conoscitiva "rafforzata": gratuita e per un periodo massimo di un anno, dedicata alle imprese con sede legale o unità locale in Romagna già aderenti al Sistema Confindustria (associate ad altra componente territoriale e/o di categoria).

Entrambe le casistiche danno accesso all'utilizzo dei servizi come per gli Associati ordinari e alla partecipazione agli eventi, con esclusione di elettorato attivo e passivo.

➤ *associati di Sistema - contributo associativo ridotto*

Per le imprese che abbiano i requisiti per l'adesione conoscitiva rafforzata e non intendano utilizzare i servizi istituzionali di Confindustria Romagna, il contributo associativo, in via sperimentale, è fissato nel 30% di quello che sarebbe dovuto secondo l'applicazione dei criteri stabiliti dalla presente delibera. In particolare, per il primo anno di adesione la contribuzione è fissata nel 10%, per il secondo anno al 20% e il 30% il terzo. Per tali imprese, sino a quando beneficino della contribuzione ridotta, l'elettorato è limitato a quello attivo.

➤ *grave e ripetuta morosità contributiva:*

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 lett. f) dello Statuto, al terzo anno di morosità consecutiva, dopo aver espletato i necessari solleciti, viene istruita e trasmessa al Consiglio Generale la pratica per decidere sulla risoluzione unilaterale del rapporto associativo;

➤ *scadenza pagamento:*

il termine ultimo per la regolarità contributiva è fissato a 5 giorni prima della data dell'Assemblea Generale di approvazione del bilancio;

➤ *rateizzazione contributo:*

per gli importi fino a € 8.000 è possibile concordare il versamento in due rate: ai fini della regolarità contributiva, l'intero importo dovrà essere corrisposto entro la data di svolgimento dell'Assemblea Generale di approvazione dei bilanci; per gli importi oltre gli € 8.000 è possibile concordare il versamento anche in 3 o più tranches e, al fine della regolarità contributiva, è necessario che una parte dell'importo sia versata prima dell'Assemblea Generale di approvazione dei bilanci ed il piano dei pagamenti venga rispettato, fermo restando che il saldo del contributo deve essere versato entro il 31 dicembre dell'anno;

➤ *re-iscrizione associativa:*

la re-iscrizione di imprese che siano state già associate, è subordinata alla previa regolarizzazione di eventuali morosità a qualunque titolo pendenti verso la stessa od enti collegati.

Il numero dei voti spettante alle imprese associate in relazione alla contribuzione versata è aggiornato secondo la seguente tabella:

						max scaglione	totale
	fino a 500 €		voti			0	0
	da 501 a 1.500 €		voto			1	1
da	1.501	a	9.000	1 voto ogni €	750	10	11
da	9.001	a	20.000	1 voto ogni €	1.000	11	22
da	20.001	a	40.000	1 voto ogni €	2.000	10	32
oltre	40.000			1 voto ogni €	2.500		